

Messaggio

numero

7526

data

18 aprile 2018

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Modifica della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre alla vostra attenzione le motivazioni a sostegno della revisione della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1 giugno 2010 (RL 11.3.2.1; in seguito: Lear). Si segnala che tramite il presente viene pure evasa l'iniziativa parlamentare del 21 giugno 2017 presentata nella forma generica da Nadia Ghisolfi e cofirmatari.

I. INTRODUZIONE

1. Analisi e approccio di lavoro

In occasione della seduta del 7 settembre 2016, lo scrivente Consiglio di Stato ha deciso di costituire un gruppo di lavoro con il compito di proporre riflessioni a livello legale, pratico e procedurale per sviluppare il settore degli esercizi alberghieri e della ristorazione. Il gruppo di lavoro, coordinato dal Dipartimento delle istituzioni e composto da rappresentanti della Polizia cantonale, del Laboratorio cantonale, della Divisione dell'economia dell'Associazione dei Comuni Ticinesi, dell'Associazione delle polizie comunali ticinesi, dell'Agenzia Turistica Ticinese SA, di Hotelleriesuisse, di Gastro Ticino e dell'Associazione TakeAway Ticino, ha pertanto elaborato e sottoposto al Consiglio di Stato, tramite il "Rapporto del Gruppo di lavoro Lear 2.0 del 5 gennaio 2017", una serie di proposte concrete e realizzabili in termini ragionevoli. Tutte le proposte presentate sono state condivise e sostenute dall'intero gruppo di lavoro.

Lo scrivente Consiglio, durante la seduta del 10 gennaio 2017, ha condiviso le riflessioni che gli sono state sottoposte ed ha deciso di metterle in pratica. È stato inoltre disposto che la modifica della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 sarebbe avvenuta in due tempistiche differenti (cfr. Messaggio governativo no. 7289 del 24 febbraio 2017).

Il primo pacchetto di modifiche, già entrato in vigore in data 15 giugno 2017 (BU 29/2017), era composto da alcuni cambiamenti ritenuti prioritari, in particolare in vista dell'imminente stagione estiva. Il secondo e attuale pacchetto comprende invece alcune importanti modifiche che, secondo il giudizio dello scrivente, non era indispensabile implementare in maniera urgente.

2. Le novità principali

L'obiettivo di questo secondo pacchetto di modifiche rimane in particolare quello di snellire parzialmente il settore alberghiero e quello della ristorazione, senza tuttavia dimenticare di tener conto della giurisprudenza e degli sviluppi a cui questo settore è stato sottoposto negli ultimi anni. Non da ultimo si è cercato di tener conto delle esigenze della clientela e degli operatori del settore.

Le novità che si intende introdurre con questo secondo pacchetto di modifiche sono le seguenti:

- assoggettamento, a determinate condizioni, di Take-away e cucine itineranti alla Lear;
- possibilità di effettuare la gerenza in più di un esercizio pubblico (gerenza multipla);
- reimpostazione e semplificazione dei tipi di esercizi pubblici;
- inasprimento delle norme relative alla lotta contro l'abuso di sostanze alcoliche.

Si ritiene che le proposte sopra elencate permettano di raggiungere l'obiettivo di snellire l'attuale legislazione, da un lato abrogando le disposizioni che con il passare degli anni si sono rivelate superflue, e dall'altro adeguandosi alle necessità emerse a seguito dell'evoluzione del settore. L'attuale "rigidità" di alcune norme non è più confacente alle esigenze di mercato, pertanto vanno adattate. Vanno inoltre parificate le condizioni di esercizio dell'attività tra i vari attori del settore e coloro che, pur effettuando delle attività concorrenti o analoghe, hanno beneficiato di circostanze più favorevoli.

Tramite la riforma proposta si ritiene quindi aver risposto in maniera puntuale alle esigenze economiche e sociali degli enti coinvolti, nonché di aver apportato delle migliorie a livello procedurale, senza tuttavia stravolgere l'attuale assetto normativo.

II. MODIFICHE DELLA LEAR: SECONDA FASE

Tramite questa seconda fase di revisione della Lear si vuole dare seguito alla necessità di liberalizzare parzialmente il settore alberghiero e quello della ristorazione, in particolar modo a livello di presenza del gerente. La prospettata liberalizzazione non è tuttavia l'unico scopo delle modifiche, le quali mirano altresì ad apportare alcuni puntuali correttivi che si sono resi necessari a fronte degli sviluppi intervenuti negli ultimi anni. Qui di seguito sono illustrate le modifiche unitamente alle motivazioni a loro suffragio.

a) Adeguamento dei generi di autorizzazione

Genere di autorizzazione	Art. 6 cpv. 1 ¹ Per la conduzione degli esercizi sono rilasciate le seguenti autorizzazioni: [...] b) esercizi di ristorazione; [...] e) esercizi di ristorazione limitata; [...].
---------------------------------	--

Per quanto riguarda l'art. 6 cpv. 1 lett. b) si precisa che tratta unicamente di una modifica a livello di terminologia, senza mutare alcunché circa la categoria di esercizi interessati. Questa categoria corrisponde a ciò che sotto l'egida della previgente Lear veniva qualificata come esercizi pubblici senza alloggio.

Con questa modifica si è voluto scindere la categoria "Caffè, Bar, Pub", nei quali si possono servire esclusivamente bevande, aperitivi, pasticcini, piatti freddi, piatti caldi, ottenuti per semplice riscaldamento da preparazioni industriali preconfezionate (convenience foods) e gelati, dagli altri esercizi di ristorazione propriamente detti. Questa soluzione si ritiene possa apportare maggior chiarezza nei confronti degli avventori, facendo una chiara distinzione tra gli esercizi in cui il servizio è concentrato sul servizio di cibo e bevande e gli esercizi in cui si effettua prevalentemente il servizio di bevande, con la possibilità di offrire solo un determinato tipo di cibo.

b) Assoggettamento degli esercizi pubblici di ristorazione limitata

Campo di applicazione	<p>Art. 2</p> <p>La presente legge si applica:</p> <p>[...]</p> <p>alla vendita di cibi e bevande da asporto, o da cucine itineranti, con possibilità limitata di consumo sul posto;</p> <p>c) all'alloggio di ospiti;</p> <p>d) alla vendita di bevande alcoliche ai sensi della legge federale sulle bevande distillate;</p> <p>e) al divieto di fumare nelle imprese del settore alberghiero e della ristorazione ai sensi della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo.</p>
Genere di autorizzazione	<p>Art. 6 cpv. 1</p> <p>¹Per la conduzione degli esercizi sono rilasciate le seguenti autorizzazioni:</p> <p>[...]</p> <p>f) take away e cucine itineranti con consumo sul posto.</p>
Orari di apertura e di chiusura	<p>Art. 16 cpv. 5</p> <p>⁵I take-away e le cucine itineranti con consumo sul posto possono rimanere aperti tra le ore 07:00 e le 22:00. Il municipio può concedere delle deroghe per l'apertura tra le ore 05:00 e le 07:00.</p>

Con l'introduzione della lett. b all'art. 2 si intende inserire nel campo d'applicazione della Lear anche la vendita di cibo e bevande da asporto e la vendita di cibo effettuata da cucine itineranti, ma unicamente nell'eventualità in cui l'esercente decida di offrire la possibilità agli avventori di consumare sul posto. In questo modo si vuole volontariamente escludere dal campo d'applicazione della Lear, quelle attività, come ad esempio i negozi di generi alimentari, che offrono esclusivamente cibi pronti da essere consumati, ma esclusivamente da asporto. L'assoggettamento è quindi determinato dal fatto di consentire

effettivamente (ad esempio tramite la messa a disposizione di attrezzatura o oggetti che consentano) il consumo sul posto dei cibi e delle bevande offerti. L'art. 6 cpv. 1 lett. f) dispone invece che questo genere di strutture costituisce una categoria a sé stante.

Attualmente take-away e esercizi itineranti, i cosiddetti "street food" o "food-truck", non soggiacciono al regime della Lear. Visto il considerevole aumento di questo fenomeno, nonché il crescente numero di questo genere di strutture presenti sul territorio, si ritiene che una loro regolamentazione sia opportuna. Questo in particolar modo affinché venga garantita una concorrenza leale ed un trattamento equo all'interno del settore della ristorazione. Nella realtà è stato infatti riscontrato che spesso e volentieri questo genere di strutture propongono delle soluzioni al limite della legalità, o addirittura oltre, affinché i clienti possano consumare il cibo all'interno del locale. Lo scopo è quindi quello di tutelare la categoria degli esercenti, già confrontati con una difficile situazione economica. Giova evidenziare che nel gruppo di lavoro era presente il rappresentante dell'Associazione dei take-away, il quale ha espresso il suo preavviso favorevole alla presente proposta, come risulta dal rapporto del 5 gennaio 2017.

Con questa modifica, la facoltà per questa categoria di esercizi pubblici di poter offrire la consumazione sul posto di cibo e bevande è pertanto riservata esclusivamente a coloro che decideranno di assoggettarsi alla Lear, mentre in tutti gli altri casi tale possibilità rimane esclusa.

Aspetti legati ai requisiti personali

Per quanto riguarda invece i requisiti personali è previsto che coloro che desiderano offrire la consumazione sul posto, dovranno disporre di un gerente, ossia una persona che funga da responsabile nei confronti dell'autorità per quanto riguarda il rispetto delle leggi e dei regolamenti. Il gerente dovrà possedere i presupposti di cui all'art. 8 Lear. Per quanto concerne il requisito del diploma cantonale è previsto che egli dovrà effettuare una formazione ridotta. Le modalità d'esame vengono fissate nel Regolamento, mentre il compito di organizzare tale formazione è affidato a GastroTicino.

Coloro che desidereranno quindi offrire ai propri clienti la consumazione sul posto di cibi da asporto dovranno anzitutto seguire la formazione e conformarsi alle prescrizioni previste dalla legge. Coloro invece che vorranno continuare a esercitare come sinora (dunque senza permettere il consumo sul posto) potranno continuare a farlo, senza che la presente modifica implichi per loro dei cambiamenti. Verrà ovviamente aumentato il controllo del rispetto della normativa e verrà diversamente commisurata la colpa in occasione delle infrazioni constatate, a fronte della nuova possibilità offerta.

Aspetti legati ai requisiti strutturali

Le strutture già esistenti dovranno conformarsi alle norme strutturali previste qualora intendano offrire il consumo sul posto. Si pensa in particolar modo alla necessità di disporre di un bagno accessibile alla clientela, che sia diverso da quello del personale. Da questa esigenza sono esonerati i foodtruck o altri generi di cucine itineranti, ovvero quel genere di strutture mobili a cui, per motivi logistici, non si può ragionevolmente esigere un simile requisito.

Non sarà necessario aggiornare la definizione di esercizio di cui all'art 4 Lear in quanto giusta la giurisprudenza *"la nozione di immobili non comprende soltanto gli edifici, ma anche le superfici non edificate destinate allo smercio di cibi e bevande da consumare sul posto. [...]"* Sono quindi esercizi pubblici tanto gli edifici destinati allo smercio di cibi e bevande da consumare immediatamente, quanto gli spazi aperti destinati a tale scopo (cfr. sentenza TRAM inc. 52.2005.405 del 6 febbraio 2006).

Si ribadisce come, con la modifica prospettata, non tutte le strutture che propongono del cibo da asporto vengono assoggettate alla Lear, bensì solamente quelle che proporranno alla propria clientela il consumo di cibi e bevande sul posto. A livello strutturale, questa facoltà viene tuttavia limitata e subordinata al rispetto di alcune condizioni, sancite a livello di Regolamento.

Orari

Al cpv. 5 viene sancito che gli esercizi pubblici di ristorazione limitata che soggiacciono alla Lear possono rimanere aperti tra le ore 07:00 e le 22:00. Tale richiesta è stata formulata da GastroTicino affinché vengano stabilite delle normative eque, che garantiscano una concorrenza leale. Ai Municipi viene inoltre conferita la competenza per poter concedere delle deroghe d'orario per l'apertura di questi esercizi tra le 05:00 e le 07:00. I municipi sono infatti le autorità che meglio sono a conoscenza delle singole realtà locali e quindi le più idonee a decidere con cognizione di causa. Tuttavia questa facoltà dovrà essere esercitata con prudenza, con particolare attenzione all'ordine e alla quiete pubblica. Lo scrivente Consiglio ritiene che l'orario di chiusura alle 22.00 sia sufficientemente rispettoso sotto il profilo dell'ordine pubblico. Ad ogni modo in occasione di manifestazioni soggette a permesso speciale, qualora questo genere di esercizi sia installato all'interno della manifestazione autorizzata, esso potrà godere delle condizioni poste dal Municipio.

c) Gerenza multipla

Obbligo di autorizzazione	Art. 5 cpv. 2 ² Per ogni esercizio è rilasciata una sola autorizzazione.
Genere di autorizzazione	Art. 6 cpv. 2 ² Di regola ad un gerente è rilasciata una sola autorizzazione, la quale può essere munita di oneri e condizioni. Alle condizioni stabilite dal regolamento, alla stessa persona possono comunque essere rilasciate più autorizzazioni.
Responsabilità della conduzione	Art. 21 ¹ Il gerente è personalmente responsabile della conduzione dell'esercizio e garantisce il rispetto delle leggi e dei regolamenti. [...] ³ Il gerente è tenuto ad effettuare la gerenza personalmente e in maniera effettiva.

Con tale revisione si propone di snellire l'attuale legislazione e di instaurare un regime più liberale, ma ritenuto maggiormente efficiente nella lotta alla soppressione delle gerenze fittizie. Attualmente, la vigente legislazione prevede che ad un gerente, di principio, può essere concessa un'unica autorizzazione (art. 6 cpv. 2 Lear). Inoltre l'attività in questo esercizio dev'essere svolta a tempo pieno (art. 75 cpv. 1 RLear). Con il termine "tempo pieno" si intende che egli deve presenziare 8 ore al giorno sull'arco di 5 giorni settimanali (art. 75 cpv. 2 RLear). Nella pratica è stato però constatato come l'obbligo di presenza

fisica a tempo pieno venga violato abbastanza frequentemente. I motivi sono diversi. Vi sono, ad esempio, dei gerenti che oltre alla gerenza propriamente detta, svolgono altri compiti legati alla conduzione dell'esercizio pubblico (contabilità, gestione del personale, visite ai fornitori, ecc.), ciò che non gli permette di essere presenti fisicamente presso l'esercizio durante 8 ore al giorno. Vi sono invece altri gerenti i quali fungono da semplici prestanome. In quest'ultimo caso, oltre a non disporre di alcun potere decisionale, la presenza di questi gerenti è perlopiù saltuaria. L'obiettivo di risolvere la problematica delle gerenze fittizie non è stato pertanto raggiunto come sperato (cf. Messaggio governativo no. 6193 del 1° aprile 2009, pag. 5-6).

Lo scrivente ritiene quindi che, vista anche la volontà di alleggerimento della legislazione, l'obbligo di presenza fisica a tempo pieno presso l'esercizio non sia più strettamente necessario, o vada, se non altro, attenuato. La modifica non intende tuttavia apportare mutamenti al regime di responsabilità attualmente in vigore: il gerente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della conduzione dell'esercizio pubblico. Anche qualora non sia presente. Il tenore dell'art. 21 Lear non viene quindi modificato.

Concretamente il summenzionato art. 6 cpv. 2 Lear, verrà modificato affinché venga prevista la possibilità di rilasciare più di un'autorizzazione, alle condizioni fissate nel regolamento. Ciò comporterà una modifica degli articoli 75, 77 e 78 RLear, così da attenuare l'obbligo di presenza fisica a tempo pieno del gerente nell'esercizio. Come già precisato, anche con l'alleggerimento di tale obbligo il gerente rimane l'unico soggetto giuridico responsabile che funge da garante verso le autorità cantonali per il rispetto delle disposizioni di legge e per il buon funzionamento dell'esercizio pubblico. In altre parole vengono attenuati sia il regime dell'autorizzazione unica che l'obbligo di presenza fisica del gerente, il quale non sarà più tenuto a presenziare a tempo pieno nell'esercizio pubblico.

L'obiettivo di questo provvedimento non vuole essere il ridimensionamento del ruolo del gerente, volutamente rafforzato con la revisione totale della Legge sugli esercizi pubblici (Les Pubb) del 21 dicembre 1994 (cfr. messaggio n. 6193 del 1. aprile 2009, capitolo IV. Peculiarità della nuova Lear, lett. a Una sola persona di riferimento: il gerente, p. 5 e cap. VII Commento ai singoli articoli, ad art. 6, p. 21), bensì l'alleggerimento normativo e l'adeguamento agli usi in essere nel ramo della ristorazione, mantenendo intatta la responsabilità del gerente.

Questa nuova impostazione comporta che, a determinate condizioni, un gerente potrà gestire più di un esercizio pubblico o potrà contemporaneamente esercitare altre attività a tempo parziale. A livello di Regolamento verrà precisato il numero limite di esercizi che un gerente può essere autorizzato a gestire e un numero minimo di ore di presenza obbligatoria. Circa la concretizzazione di questa proposta, si può citare, a semplice titolo d'esempio, il caso del Canton Ginevra. Questo Cantone, nella sua legislazione in materia di ristorazione, ha previsto che il gerente ("*l'exploitant*") è la persona fisica responsabile dell'esercizio e colui che deve esercitare la gerenza in maniera effettiva e a titolo personale.

Vi è da sottolineare che questa impostazione presenta il rischio che i datori di lavoro possano essere indotti ad assumere un gerente unicamente a tempo parziale in modo da poter ridurre gli oneri salariali.

Affinché questo rischio possa essere ridimensionato, si rende necessario provvedere con la riformulazione di alcuni articoli. In primo luogo l'art. 21 cpv. 1 Lear viene modificato, eliminando l'espressione "*con la sua presenza*", così che il gerente sarà responsabile a prescindere dalla sua presenza o meno nell'esercizio. Secondariamente viene introdotto un nuovo cpv. 3 all'art. 21, nel quale viene inserito il concetto, peraltro presente in altre leggi cantonali (ad esempio nel Canton Ginevra, Canton Friburgo e Canton Berna),

secondo cui il gerente dovrà effettuare l'attività personalmente e in maniera effettiva. Questo anche al fine di combattere la problematica delle gerenze fittizie. Si mira quindi a responsabilizzare ancor maggiormente il gerente, in quanto egli dovrà rispondere nei confronti dell'autorità cantonale anche nei casi in cui vengono riscontrate delle infrazioni, a prescindere dalla sua presenza o meno all'interno dell'esercizio.

Al fine di evidenziare ancor di più il concetto di gerenza personale ed effettiva si prevede ugualmente di aggiornare l'art. 54 RLear. Fra i documenti che un gerente deve allegare alla domanda di autorizzazione si vuole prevedere l'obbligo per il gerente di fornire garanzie sufficienti (come ad esempio fornendo il contratto di lavoro) che tale attività venga svolta conformemente a quanto previsto dalla legge.

Come anticipato sopra, l'implementazione di questa modifica comporta l'adeguamento di alcune disposizioni del Regolamento, in particolare gli articoli 75, 77 e 78. Nell'ipotesi in cui la modifica suggerita venga accettata, gli articoli 77 e 78 RLear andrebbero modificati.

L'obbligo di allestire il piano settimanale o quindicinale, previsto dall'art. 79 RLear, non subisce, invece, da parte sua modifiche.

L'art. 5 cpv. 2 viene introdotto affinché sia precisato che, nonostante la possibilità di effettuare più gerenze, alle condizioni stabilite dal Regolamento, per ogni singolo esercizio viene rilasciata una singola autorizzazione e, di conseguenza, il gerente autorizzato sarà solo uno. Questo affinché l'assetto instauratosi non venga compromesso. La gestione ripartita della gerenza su due gerenti per un unico esercizio pubblico renderebbe infatti assai più complesso il lavoro di controllo da parte delle autorità e genererebbe confusione in merito alle responsabilità in caso di irregolarità.

Non da ultimo, considerato come vi sarà la possibilità di esercitare la gerenza anche solo a tempo parziale l'autorizzazione per piccoli esercizi di cui all'art. 10 RLear viene svuotata del proprio significato e questa disposizione va pertanto abrogata.

d) Semplificazione delle eccezioni al campo d'applicazione

Eccezioni	<p>Art. 3</p> <p>La presente legge non si applica a:</p> <p>[...]</p> <p>b) strutture che offrono l'alloggio, a pagamento, fino ad un massimo di 6 persone;</p> <p>[...]</p> <p>d) rifugi, capanne di montagna e alpi non raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita;</p> <p>e) mescite e buvette;</p> <p>[...]</p> <p>g) alloggi per gruppi.</p> <p>²Il Dipartimento è competente per decidere in caso di dubbio circa l'assoggettamento alla presente legge.</p>
------------------	---

Sino ad ora, tra le varie eccezioni figuravano anche le pensioni private di famiglia fino a quattro pensionati, ciò che ha posto qualche difficoltà nella pratica. Da una parte perché riferita ad una specifica categoria di esercizio pubblico e dall'altra perché in seguito agli

sviluppi intervenuti nel settore, il limite di 4 pensionati non era più adeguato alle circostanze.

Con questa modifica si è quindi voluto semplificare in maniera pragmatica il regime di assoggettamento alla Lear: coloro che offrono alloggio a 7 persone o più, indipendentemente dal tipo di alloggio, dovranno conformarsi con le prescrizioni della Lear. Le persone che offrono alloggio, a pagamento, fino ad un massimo di 6 persone, costituiscono invece un'eccezione all'obbligo di autorizzazione e vengono sottoposte esclusivamente alle prescrizioni previste dalla Legge sul turismo (RL 7.5.1.1; LTur), in particolar modo per quanto riguarda i contributi previsti da quest'ultima.

In tale maniera si andrebbe a colmare un vuoto legislativo e contemporaneamente si darebbe seguito a vari atti parlamentari tendenti a un miglior controllo di questo nuovo settore, assoggettando e regolamentando anche le strutture che fino ad oggi, pur svolgendo un'attività parallela e concorrente al settore alberghiero, hanno beneficiato di un regime più liberale, non dovendosi adattare con quanto sancito dalla Lear.

Fissando il limite a 6 persone si ritiene di non andare a colpire quelle persone che offrono un servizio di alloggio, ma senza l'intenzione di far concorrenza al settore alberghiero e/o di farne un'attività lucrativa primaria, quanto piuttosto un'attività accessoria.

Per quanto riguarda la lett. e) la modifica è legata alla semplificazione delle categorie previste dal RLear. Per mescite e buvette si intendono infatti tutti quegli esercizi aperti esclusivamente durante delle occasioni determinate, come ad esempio manifestazioni sportive, rappresentazioni teatrali o culturali, ecc. In altre parole, le mescite e le buvette la cui apertura avviene unicamente in concomitanza con un determinato evento, non necessitano di alcuna autorizzazione. Di principio queste strutture sono inoltre accessibili unicamente ad una cerchia limitata di persone (spettatori, ecc.). Ne consegue che le strutture annesse a tali attività, ma aperte a prescindere dall'organizzazione di un evento, necessitano di un'autorizzazione, in quanto *de facto* esercitano un'attività che non si differenzia da un normale esercizio pubblico. Il criterio determinante è quindi l'apertura dell'esercizio.

Le mescite e buvette aperte durante occasioni determinate non sono da confondere con manifestazioni o singoli eventi, di durata non superiore a 3 mesi, quali sagre, carnevali, eventi politici, religiosi e sportivi (tornei, ecc.), o ancora eventi culturali, feste, fiere, festival e mercati. In effetti, la vendita di cibi e bevande effettuata in occasioni straordinarie come quelle appena descritte, in spazi che non sono usualmente adibiti a quest'attività, rientrano sotto la categoria di permesso speciale ai sensi dell'art. 30 Lear e quindi sono soggetti ad autorizzazione municipale.

L'introduzione della nuova lett. g) è una conseguenza necessaria della semplificazione delle categorie di esercizi con alloggio che soggiacciono alla Lear. Con "alloggi per gruppi" si intendono quelle strutture ricettive destinate primariamente all'alloggio di gruppi, come ad esempio colonie di vacanza, scuole montane e alloggi per scout. Questa categoria si distingue dagli ostelli o da altre strutture che possono alloggiare delle comitive, per il fatto che queste ultime fanno dell'alloggio l'attività principale e perseguono con tale attività uno scopo lucrativo, mentre gli "alloggi per gruppi" sono quegli stabili che appartengono ad associazioni senza scopo di lucro, comuni e/o parrocchie. Anche in questo caso è lasciato ampio margine d'apprezzamento al Dipartimento, per il tramite del Servizio competente affinché possa valutare ogni singolo caso nel concreto al fine di combattere eventuali abusi e/o tentativi d'aggiramento della Lear.

In tal senso è stato introdotto un secondo capoverso che permette all'autorità competente, in caso di dubbio circa l'assoggettamento alla Lear di un determinato esercizio, di pronunciarsi in merito tramite una formale decisione.

e) Chiusura esercizi senza autorizzazione

Obbligo di autorizzazione	Art. 5 cpv. 3 ³ Il Dipartimento ordina la chiusura immediata degli esercizi che non dispongono della necessaria autorizzazione.
----------------------------------	--

Sotto l'egida della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (Les pubb), il TRAM ha avuto modo di precisare in una propria sentenza che *“l'ordine di chiusura di un esercizio pubblico per mancanza del gerente si configura, in sostanza, come un provvedimento volto a ristabilire una situazione conforme al diritto. In quanto tale, un simile ordine non necessita di un'esplicita base legale. La legge non potrebbe infatti esplicitare i suoi effetti se l'autorità, in difetto di un'esplicita base legale, non potesse adottare le misure di ripristino necessarie per eliminare gli abusi e per ristabilire l'ordine (DTF 100 la 344 consid. 3a; Scolari, Commentario, 2a ed., ad art. 43 LE N. 1278)”* (cfr. sentenza TRAM N. 52.2002.457-466 del 15 gennaio 2003). Benché tale concetto dovrebbe tutt'ora esser valido, con l'introduzione di questo capoverso si è voluto formalizzare e fornire una base legale esplicita affinché il Dipartimento possa ordinare la chiusura immediata degli esercizi pubblici che sono aperti pur non essendo in conformità con la legge.

f) Rilascio autorizzazioni provvisorie

Genere di autorizzazione	Art. 6 cpv. 3 ³ In casi particolari il Dipartimento può rilasciare delle autorizzazioni provvisorie.
---------------------------------	---

Nella prassi è stata constatata la necessità per l'autorità competente di poter rilasciare delle autorizzazioni provvisorie, ossia limitate nel tempo. Difettando una base legale formale, si è approfittato della presente modifica legislativa per introdurre questa facoltà.

g) Procedura di attestazione di idoneità dei locali

Idoneità dei locali	Art. 7 ¹ Il municipio emana una formale decisione che attesta la conformità dei locali con i requisiti strutturali stabiliti nel regolamento. ² In tale ambito, l'ottenimento del preavviso del Laboratorio cantonale per gli aspetti di propria competenza è d'obbligo e vincolante. ³ Abrogato.
----------------------------	--

Dalla recente giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2013.250-252 del 23 giugno 2014; STA 52.2017.403 del 3 ottobre 2017) è emerso come la natura dell'attestazione di idoneità dei locali rilasciata dai Municipi nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla Lear e dal relativo Regolamento, non sia del tutto chiara. Infatti quest'ultima non prevedrebbe la concessione di un'autorizzazione distinta dalla procedura

di rilascio della licenza edilizia, pertanto tale attestazione non costituirebbe una decisione in senso formale, bensì una semplice dichiarazione.

Nella pratica questo approccio ha creato non poche difficoltà. *In primis* perché, nonostante questo atto non dovrebbe essere altro che un semplice “specchio” o un sunto della licenza edilizia, è stato appurato come ciò non corrisponda sempre alla realtà. In diversi casi sono infatti state riscontrate delle incongruenze tra licenza edilizia e attestazione di idoneità dei locali. In secondo luogo in quanto l’attestazione di idoneità dei locali decreta l’esistenza di ulteriori diritti o obblighi del richiedente in aggiunta a quanto già previsto dalla licenza edilizia. Eventuali cambiamenti strutturali, suscettibili di modificare la capacità ricettiva e la funzionalità della struttura, potrebbero intervenire senza che il rilascio di una nuova licenza edilizia sia necessario. Questo scenario è alquanto abituale qualora la gestione di un esercizio passa da un proprietario ad un altro, o quando subisce un *restyling*.

Entrambi gli accertamenti sono di competenza municipale ma vertono su materie diverse, determinando di conseguenza obblighi e doveri che si giustifica decretare in due procedure distinte. L’attestazione di idoneità dei locali è l’atto con cui il municipio accerta e decreta che i locali di un determinato esercizio pubblico sono conformi alle prescrizioni previste dalla Lear e dal relativo regolamento, mentre il permesso di costruzione stabilisce che un determinato immobile si presti ad essere adibito ad esercizio, in riferimento all’ordinamento pianificatorio, edilizio ed ambientale. Si evidenzia pure che, già oggi, vari municipi emettono le loro attestazioni sotto forma di decisioni con indicati i rimedi di diritto.

Alla luce di quanto appena descritto si ritiene opportuno prevedere che l’attestazione di idoneità dei locali venga rilasciata in una procedura a sé stante e indipendente da quella del permesso di costruzione. Questo atto dovrà obbligatoriamente tenere conto delle prescrizioni e delle limitazioni imposte dalla licenza edilizia e viene rilasciata sotto forma di decisione formale, suscettibile di essere impugnata mediante ricorso (art. 50 Lear). Essa è accordata soltanto se il richiedente dimostra che il Municipio ha rilasciato una licenza edilizia, atto mediante il quale l’autorità di polizia delle costruzioni accerta che l’esercizio pubblico è conforme alle disposizioni del diritto pianificatorio, ambientale ed edilizio.

Al cpv. 2 viene esplicitato che il Laboratorio cantonale, nell’ambito della procedura di rilascio dell’attestazione di idoneità dei locali, è competente per verificare gli aspetti di propria competenza, in particolar modo in materia di legislazione sulle derrate alimentari.

h) Orari di apertura e di chiusura

Orari di apertura e di chiusura	Art. 16 cpv. 1 e 6 ¹ Gli esercizi pubblici possono rimanere aperti tra le ore 05:00 e la 01:00, per un minimo di venti ore settimanali, durante almeno cinque giorni per settimana, riservati i cpv. 3 e 5. [...] ⁶ Gli orari di cui ai capoversi precedenti devono tuttavia essere preventivamente definiti in occasione del rilascio del permesso di costruzione, segnatamente nell’ambito dell’avviso formulato dall’autorità cantonale in applicazione della Legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb).
--	--

La prospettata modifica è volta a liberalizzare ancor maggiormente il regime riguardante gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici. Un obbligo di apertura minima permane, venendo tuttavia ridimensionato sensibilmente. In concreto non si impone più agli esercizi pubblici di rimanere aperti per un minimo di 8 ore al giorno, bensì un’apertura

minima pari a 20 ore settimanali, ciò che permetterà agli esercenti di decidere gli orari con maggior libertà. Si sottolinea che l'apertura di 20 ore settimanali corrisponde al minimo di ore che un gerente deve effettuare.

Inoltre si approfitta della modifica per puntualizzare come gli orari previsti dalla Lear non conferiscono al singolo esercizio pubblico il diritto di aprire o di restare aperto nei limiti orari indicati. La modalità d'utilizzazione del singolo esercizio, determinata tra le altre cose pure dagli orari di apertura e di chiusura, assume particolare rilevanza dal profilo ambientale a causa delle emissioni direttamente prodotte e/o indotte per il tramite dei suoi avventori. Per principio, gli orari di apertura e di chiusura dei nuovi esercizi pubblici e di quelli modificati devono pertanto essere preventivamente definiti in occasione del rilascio del permesso di costruzione, segnatamente nell'ambito dell'avviso formulato dall'autorità cantonale in applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01; RtiD I-2004 n. 46 consid. 2.1 e 2.2). Il diritto di tenere aperto l'esercizio pubblico nei limiti d'orario fissati dall'art. 16 Lear sussiste quindi solo nella misura in cui si concilia con le esigenze poste dalla LPAmb.

i) Base legale per la competenza inerente la denominazione degli esercizi pubblici

Denominazione esercizi pubblici	Art. 32a (nuovo) Il Consiglio di Stato fissa nel regolamento le disposizioni inerenti la denominazione degli esercizi pubblici.
--	---

L'attuale sistema di definizione e categorizzazione degli esercizi pubblici viene notevolmente modificato, lasciando, anche in questo caso, maggior libertà agli esercenti, i quali, entro determinati limiti, potranno scegliere la denominazione del proprio esercizio pubblico. Vi è infatti la convinzione che il mercato provvederà automaticamente a fare una selezione di coloro che abuseranno di questa libertà. In ottica di prevenzione degli abusi, in special modo al fine di tutelare la clientela, si vuole riservare un certo margine decisionale all'autorità competente, perché possa esigere dei cambiamenti in caso di abusi manifesti.

j) Adeguamento tassa di autorizzazione

Tassa di autorizzazione alla conduzione	Art. 38 L'autorizzazione è soggetta a una tassa unica da fr. 100.- a fr. 500.-.
--	---

Si tratta di un semplice adeguamento dell'importo minimo della tassa percepita al momento del rilascio dell'autorizzazione alla gerenza.

Come si evince dal nostro messaggio no. 6193 del 1° aprile 2009 che accompagnava la revisione totale della Legge sugli esercizi pubblici (Les Pubb) del 21 dicembre 1994 *"la tassa si limita a recuperare i costi cagionati dall'esame dell'istanza in applicazione del principio della copertura dei costi. Il suo ammontare sarà pertanto determinato sulla base del dispendio di tempo occorso per l'esame della pratica"* (cfr. messaggio pag. 38). Nel corso degli anni in numero di pratiche è aumentato in maniera considerevole, così come la complessità dell'esame della pratica. In diverse occasioni si deve infatti richiamare la

produzione dei documenti necessari oppure approfondire a livello giuridico il rispetto dei requisiti di cui un gerente deve disporre affinché possa esercitare la professione.

Alla luce di quanto appena esposto si ritiene opportuno adeguare l'importo minimo della tassa in oggetto.

k) Inasprimento delle norme relative alla lotta contro l'abuso di sostanze alcoliche e il divieto di fumo

Multe	Art. 44 cpv. 2 ² L'importo minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell'art. 23 e al divieto di fumo ai sensi dell'art. 35 è fissato a fr. 1'000.-.
--------------	--

L'art. 44 cpv. 2 viene modificato aumentando l'importo minimo per le contravvenzioni in materia di vendita di bevande alcoliche e di divieto di fumo. La modifica persegue un duplice obiettivo: *in primis* si ritiene che aumentando l'importo della sanzione, aumenti anche l'effetto deterrente, e in secondo luogo si vuole sottolineare l'importanza del rispetto di questi divieti rendendo ancor più attenti gerenti, personale e avventori.

L'importo minimo previsto per le infrazioni in merito al divieto di vendita di bevande alcoliche e al divieto di fumo viene pertanto fissato, su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità nonché del Laboratorio cantonale effettuata in fase di consultazione, a fr. 1'000.-.

l) Punibilità delle persone non autorizzate e divieto di vendita di bevande alcoliche

Multe	Art. 44 cpv. 3 ³ Sono punibili: [...] c) la persona che, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione, esercita un'attività soggetta alla presente legge.
--------------	--

Attualmente sono punibili ai sensi della Lear unicamente i gerenti, o i loro sostituti, e i clienti qualora non si attengono ai divieti della Lear o alle ingiunzioni del gerente. La persona che, nonostante non sia in possesso della necessaria autorizzazione, apre un esercizio pubblico non è formalmente un gerente. Con questa base legale si vuole pertanto precisare che, pur non essendo formalmente gerente, una persona può essere comunque punita ai sensi della Lear.

Divieto di vendita di bevande alcoliche	<p>Art. 45a (nuovo)</p> <p>¹Il Dipartimento può imporre un divieto, temporaneo o definitivo, di vendita di bevande alcoliche in caso di ripetuta trasgressione delle disposizioni in materia di alcol preceduta da misure sanzionatorie.</p> <p>²In casi particolarmente gravi il Dipartimento può pronunciare senza indugio un divieto di vendita di bevande alcoliche fino ad un massimo di 15 giorni.</p>
Indipendenza delle sanzioni	<p>Art. 46</p> <p>Le sanzioni degli art. 44, 45 e 45a possono essere cumulate.</p>

Con l'introduzione dell'art. 45a si vuole ampliare il ventaglio di misure a disposizione del Dipartimento nella lotta contro l'abuso di bevande alcoliche. L'obiettivo è quindi quello di tutelare maggiormente la salute pubblica, rafforzando la lotta contro l'abuso di queste bevande, in particolar modo fra i giovani (perseguendo così anche uno degli obiettivi definiti dal Consiglio di Stato nel contesto della Strategia cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani tra 0 e 25 anni 2015-2019). La pronuncia di questo divieto riguarda qualsiasi tipo di bevande alcoliche.

Il cpv. 1 prevede la possibilità per l'autorità competente di proibire, in maniera temporanea o anche definitiva, la vendita di bevande alcoliche, qualora delle trasgressioni in materia di divieti di bevande alcoliche vengano constatate ripetutamente. Un provvedimento simile è contemplato dalla rispettiva legge in materia di ristorazione del Canton Vaud. Nella propria valutazione il Dipartimento potrà segnatamente prendere in considerazione diverse circostanze, come ad esempio il lasso di tempo intercorso tra le infrazioni rilevate, la gravità della violazione, ecc.

Al cpv. 2 è invece prevista, nei casi più gravi, la possibilità per il Dipartimento di ordinare, con effetto immediato, il divieto di mescita di bevande alcoliche. Per circostanze particolarmente gravi si intendono i casi in cui è noto che la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni avviene regolarmente, oppure qualora in occasione di un controllo risulti che sono state servite bevande alcoliche ad un numero considerevole di minorenni o ancora in caso di violazione del divieto di incentivazione al consumo di alcolici di cui all'art. 25 Lear.

L'art. 46 viene semplicemente adeguato di conseguenza, di modo che le sanzioni previste possano essere cumulate.

m) Obbligo di notifica

Obbligo di notifica da parte dell'autorità	<p>Art. 49 cpv. 2</p> <p>²Esse segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento o di ogni altra autorità competente per il controllo delle strutture.</p>
---	---

Con questa modifica si coglie l'occasione per rafforzare lo scambio di informazioni reciproco fra le diverse autorità che intervengono nell'ambito della Lear. Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia dovranno

comunicare anche al Municipio o al Laboratorio cantonale i casi di non conformità constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento ad una di queste autorità, nell'ambito delle loro rispettive competenze.

n) Legittimazione ricorso

Legittimazione	Art. 51 (nuovo) Ha diritto di ricorrere ogni persona o ente che è toccato dalla decisione e che ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modificazione della stessa.
-----------------------	---

La delimitazione della ricevibilità per i ricorsi da parte di soggetti privati è riconducibile al fatto che si vuole evitare che il ricorso di diritto amministrativo assuma le connotazioni tipiche dell'*actio popularis*. Si pensa che questa soluzione sia necessaria in particolar modo a seguito della modifica della natura dell'attestazione di idoneità dei locali la quale, come esposto in precedenza, dovrà rivestire il carattere di una decisione in senso formale che sarà suscettibile di essere impugnata in una procedura indipendente da quella di rilascio della licenza edilizia.

Il concetto di interesse legittimo è quindi volto da un lato ad escludere l'*actio popularis* e dall'altro ad ammettere la legittimazione attiva di chi appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone collegate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, atto a distinguere la sua situazione da quella della collettività. Non è pertanto legittimato a ricorrere chi non è toccato dal provvedimento impugnato in misura superiore a quella di qualsiasi altro singolo cittadino (Borghini/Corti, op. cit., N. 4). La qualità per agire presuppone l'esistenza di una relazione particolare del ricorrente con l'oggetto della contestazione (DTF 117 Ib 162; Moor, Droit administratif, Vol. II, 416; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, N. 239).

III. INIZIATIVA PARLAMENTARE DEL 21 GIUGNO 2017 PRESENTATA NELLA FORMA GENERICA DA NADIA GHISOLFI E COFIRMATARI PER LA MODIFICA DELLA LEAR AL FINE DI INTRODURRE UN OBBLIGO DI SEPARAZIONE (NON NECESSARIAMENTE FISICA) IN SETTORI NEGLI SPAZI ALL'APERTO (TERRAZZE, ECC.) DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

1. Premessa

Il Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa n. 4433 del 12 ottobre 2016 ha costituito un gruppo di lavoro formato da vari attori del settore, sia pubblici che privati, allo scopo di effettuare una riflessione a 360° nell'ambito del settore alberghiero e della ristorazione. Dal rapporto redatto dal suddetto gruppo di lavoro sono emersi diversi spunti interessanti, ai quali hanno corrisposto alcune soluzioni concrete e condivise da tutti i partecipanti. Tuttavia, dal rapporto in questione non sono apparse preoccupazioni in merito alla protezione contro il fumo passivo. In altre parole, contrariamente a quanto avvenuto in occasione dell'introduzione del divieto di fumare all'interno degli esercizi pubblici, non sono emersi elementi che permettono di considerare insoddisfacente la situazione attuale. Nell'ambito della revisione della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla

ristorazione del 1° giugno 2010 non è quindi stata prevista l'adozione di norme volte a modificare l'attuale regime in materia di fumo passivo.

2. Risposta all'iniziativa parlamentare

Il Consiglio di Stato è conscio della delicatezza rappresentata dalla tematica del fumo passivo e ritiene fondamentale continuare ad adeguarsi alle necessità e alle richieste della società, proponendo soluzioni equilibrate e al passo con i tempi. Il fatto che il Canton Ticino sia stato il primo cantone in Svizzera, nel 2007, ad introdurre il divieto generalizzato di fumare negli esercizi pubblici lo conferma e dimostra inoltre come l'autorità sia consapevole della necessità di tutelare chi non fuma, in modo particolare i soggetti più deboli e più esposti ai pericoli. Tuttavia, dopo un'attenta ponderazione degli interessi presenti e tenuto conto del principio della proporzionalità, si ritiene che la messa in atto di tale normativa costituisca un'ingerenza eccessiva nella sfera dei privati cittadini. A fronte delle probabili complicazioni che una tale misura potrebbe sollevare, il Consiglio di Stato è dell'opinione che l'utilità di questa separazione non giustifichi una simile restrizione. Se da una parte la misura potrebbe essere utile su una terrazza di ampie dimensioni, dall'altra per le terrazze di piccole dimensioni questa imposizione potrebbe creare disagi non indifferenti ed essere difficilmente attuabile. È sufficiente pensare alla conformazione di alcune terrazze, in cui lo spazio tra un tavolino e l'altro è minimo, per presumere che una separazione "immaginaria" non sia atta ad impedire il fumo passivo di raggiungere le aree dedicate ai non fumatori. In queste circostanze anche le condizioni meteorologiche, come ad esempio il vento, rappresenterebbero un importante ostacolo all'efficacia di questa misura. La sua utilità si vedrebbe pertanto vanificata. Inoltre, non è dato a sapere in che modo questa separazione in settori influirebbe sulle aree adiacenti. Verosimilmente molti fumatori si limiterebbero a fumare appena fuori dallo spazio delimitato, ciò che ridurrebbe sensibilmente la portata della misura.

Si osserva inoltre che ai sensi dell'art. 52 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (RL 6.1.1.1) «*È considerato atto dannoso alla salute imporre l'aspirazione del fumo della combustione del tabacco o di altre sostanze a un non fumatore **in luogo chiuso** di uso pubblico o collettivo*». Orbene, non si ravvedono i motivi per inserire un provvedimento simile nella Lear, se neppure in una legge il cui scopo è la promozione e la salvaguardia della salute della popolazione (cf. art. 2 cpv. 1), si prevedono restrizioni al fumo negli spazi aperti. Negli ambienti chiusi, il fumo passivo rappresenta indubbiamente un agente inquinante dell'aria, ragion per cui delle misure a tutela della salute pubblica sono ampiamente giustificate. Tuttavia, per quanto riguarda gli spazi aperti il discorso è diverso. Infatti, come già detto in precedenza, vi sono un buon numero di varianti che possono rendere inefficace una simile restrizione.

I diritti fondamentali possono essere limitati se cumulativamente si fondano su una base legale, sono giustificati da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui e sono proporzionati allo scopo (art. 36 Cost. fed.). È parere condiviso che, nel caso specifico, una simile restrizione della libertà individuale (si pensa alla libertà economica degli esercenti) non sia proporzionata rispetto allo scopo prefissato. In un periodo in cui si è sempre più sensibili alle restrizioni delle libertà individuali, la loro messa in atto va soppesata in maniera attenta. Le diverse leggi che regolamentano la questione del fumo passivo fanno espressamente riferimento ai luoghi chiusi per sancire il divieto di fumare, in quanto in assenza di una ventilazione adeguata, il fumo è dannoso per la salute. Non vi sono dubbi quindi circa l'interesse pubblico e la proporzionalità del provvedimento. Il Consiglio di Stato ritiene tuttavia che la limitazione proposta, la quale mira invece a regolamentare gli spazi aperti, non sia idonea al raggiungimento dello scopo di tutela la

salute pubblica. A mente dello scrivente una simile limitazione negli spazi esterni non va quindi sancito in un testo di legge in senso formale. Appare bensì più ragionevole e ponderato lasciare la facoltà di decidere in merito al gerente, il quale se lo vorrà, potrà senza dubbio prevedere un'area per fumatori negli spazi esterni o addirittura vietare completamente il fumo all'esterno del proprio esercizio pubblico.

In aggiunta a quanto appena esposto, va precisato che in questo modo si andrebbe a regolamentare ulteriormente un ambito che si sta tentando di "snellire". Per tutti i motivi appena descritti, non crediamo che il divieto di fumo in luoghi pubblici all'aperto o in luoghi privati, come auto e abitazioni, sia l'approccio più corretto. Riteniamo che debba essere consentito fumare negli spazi pubblici all'aperto, a eccezione delle aree dedicate principalmente ai bambini o dove fumare potrebbe rappresentare un pericolo. I proprietari di ristoranti, bar, caffè e altri locali dovrebbero avere la libertà di decidere se permettere o vietare agli avventori di fumare.

Alla luce di quanto appena esposto, il qui scrivente Consiglio di Stato ritiene che l'attuale apparato normativo tiene sufficientemente in considerazione gli interessi in gioco ed offre un compromesso ragionevole tra la protezione della salute pubblica e l'intervento dello Stato nella sfera privata dei cittadini. Ragion per cui, allo stadio attuale, non si ravvedono gli estremi per una modifica delle normative in vigore e con l'adozione del presente disegno di legge l'iniziativa parlamentare sarà da considerarsi evasa.

IV. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

L'impostazione di questa modifica della vigente legge sono state sottoposte dal Dipartimento delle istituzioni ad un'ampia e qualificata procedura di consultazione. Si tiene a precisare come tutte le proposte e i suggerimenti pervenuti in tale occasione sono stati attentamente analizzati e valutati. Nel limite del possibile si è cercato di implementare quelle proposte che sono state reputate maggiormente idonee al perseguimento dello scopo della presente modifica legislativa. Diverse proposte ricevute, pur avendo richiamato l'attenzione del Consiglio di Stato in quanto ritenute altrettanto valide, non rientrano nel pacchetto di modifiche approvate da quest'ultimo e verranno quindi ulteriormente approfondite e, se del caso, introdotte in futuro.

Gli enti e associazioni interpellati sono stati i seguenti:

- Municipi del Cantone;
- Associazione dei comuni ticinesi;
- Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana;
- GastroTicino;
- Hotelleriesuisse Ticino;
- Agenzia Turistica Ticinese SA;
- Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana;
- Associazione Take Away Ticino;
- Associazione polizie comunali ticinesi;
- Conferenza cantonale dei genitori;
- Ingrado Centro di cura dell'alcolismo;
- Laboratorio cantonale;
- Dipartimento della sanità e della socialità;
- Dipartimento delle finanze e dell'economia;
- Radix svizzera italiana;
- Ente Regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli;

- Ente Regionale per lo sviluppo del Luganese;
- Ente Regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia;
- Ente Regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio;
- Tribunale cantonale amministrativo.

Le numerose risposte pervenute ci hanno permesso di disporre di un quadro sufficientemente rappresentativo delle opinioni degli addetti ai lavori e di prendere le decisioni politiche di nostra competenza.

Con soddisfazione il Consiglio di Stato ha preso atto che, nell'insieme, gli aspetti più qualificanti di questa modifica sono stati ben accolti e condivisi.

Naturalmente, in questo capitolo merita un accenno del tutto particolare l'assoggettamento alla Lear, a determinate condizioni, di take-away e cucine itineranti. Alcuni comuni hanno espresso delle perplessità circa la probabilità che questo genere di strutture decida di voler offrire alla propria clientela la consumazione sul posto, e quindi di assoggettarsi alla Lear, a causa dei requisiti richiesti. A mente del Consiglio di Stato queste preoccupazioni, benché legittime, sono tollerabili se relazionate al beneficio che le norme in questione producono. In effetti, lo scopo di questa modifica è apportare maggior chiarezza in un settore finora un po' confuso: solo chi intende proporre ai propri avventori il consumo sul posto sarà tenuto ad assoggettarsi alla Lear e, di conseguenza, a rispettare i requisiti posti da essa e dal relativo regolamento. Non vi è dunque nessun obbligo di assoggettamento per take-away e cucine itineranti, bensì unicamente la possibilità per coloro che lo desiderano, di poter offrire il consumo sul posto. Coloro che decideranno di sfruttare questa possibilità dovranno in contropartita dapprima conformarsi con le prescrizioni poste dalla Lear, mentre coloro che invece, per un qualsivoglia motivo, non intendono soggiacere a quest'ultima legge potranno continuare ad offrire cibi e bevande da asporto, come in precedenza, senza tuttavia poter permettere il consumo sul posto. Gli esercizi che permetteranno il consumo sul posto non disponendo di alcuna autorizzazione ai sensi della Lear verranno sanzionati, ciò che d'altronde avviene già.

Dalla procedura di consultazione è pure emerso l'auspicio di alcuni enti di applicare le norme relative a take-away e cucine itineranti a tutta la categoria, indipendentemente dal fatto che essi propongano il consumo sul posto o meno. Tuttavia, pur comprendendo le ragioni a fondamento di questa richiesta, si ritiene che ciò non sia concretizzabile in quanto significherebbe assoggettare e dover autorizzare anche tutti quei negozi che, pur non effettuando alcuna attività legata alla ristorazione, offrono dei cibi da asporto. Si pensi ad esempio alle catene della grande distribuzione presenti sul territorio (Migros, Coop, Manor, Aldi, Lidl, ecc.) o ai piccoli negozi di alimentari (macelleria, panetteria, pasticceria, ecc.), i quali offrono pure loro cibi e bevande (pronti) da asporto, pur non esercitando un'attività paragonabile alla ristorazione. Per questi motivi si ritiene la proposta eccessiva.

L'Associazione Take-Away Ticino (Atati) ha suggerito di aggiungere tra i requisiti strutturali di take-away e cucine itineranti, l'obbligo di disporre di un lavamani. Esisterebbero infatti dei lavamani portatili poco ingombranti e a prezzo accessibile. La proposta è senza dubbio interessante, tuttavia a fronte dei requisiti richiesti e ritenuti dai più come sufficientemente restrittivi, si ritiene che essa, prima di essere eventualmente introdotta, debba essere ancora approfondita e soprattutto valutata alla luce degli sviluppi che seguiranno la presente modifica.

Per quanto concerne la questione degli orari di apertura e di chiusura di take-away e cucine itineranti alcuni comuni hanno espresso il desiderio di poter concedere delle

deroghe d'orario non solo per quanto riguarda l'apertura (deroga possibile tra le 05.00 e le 07.00 previo autorizzazione del municipio), bensì anche per l'orario di chiusura. Dal momento che solo tre Comuni, segnatamente Riva San Vitale, Arbedo-Castione e Novazzano, hanno suggerito questo cambiamento, si ritiene che la decisione di concedere una deroga in tal senso debba essere presa dal Gran Consiglio. L'argomento in sede di Gruppo di lavoro non è stato affrontato, ragion per cui non sono state previste deroghe per la chiusura in questo pacchetto di modifiche. Tale tema non va scartato a priori e merita indubbiamente un approfondimento, nel quale va ad ogni modo tenuto conto che con la concessione di tale facoltà vi è il rischio di creare situazioni non uniformi e discriminanti all'interno del territorio. Bisognerà inoltre tenere in considerazione le possibili ripercussioni che potrebbero sorgere a livello di turbative dell'ordine pubblico, ragion per cui si raccomanda che i municipi facciano, se del caso, uso prudente di questa possibilità. In occasione di eventi soggetti a permesso speciale, la questione non si pone in quanto queste strutture, se presenti all'interno della manifestazione, saranno soggette alle condizioni di esercizio previste dal suddetto permesso.

Nonostante non rientrasse nel pacchetto di modifiche previste, i Comuni di Vezia, Savosa, Porza, Origlio, Canobbio e Massagno, per il tramite della Polizia Ceresio Nord (corpo di polizia strutturato a cui i suddetti Comuni fanno capo), hanno espresso il rammarico per non aver colto l'occasione per disciplinare le serate con musica dal vivo (karaoke, aperitivi con Dj, ecc.), fenomeno in continuo aumento. La problematica è certamente d'attualità e fondata. Ciò nondimeno si osserva che sotto il profilo della legislazione edilizia ed ambientale concernente gli esercizi pubblici e quella di tutela della quiete pubblica, come ad esempio il contenimento del disturbo che un esercizio è atto ad arrecare sulle sue adiacenze, è il Municipio che è tenuto ad intervenire. È d'altra parte sempre possibile inasprire le condizioni d'uso (limitazioni d'orario, divieto per gli avventori di rimanere all'aperto) nel caso in cui dovessero nondimeno prodursi immissioni superiori al consentito. Ad ogni modo, a dimostrazione del fatto che questo fenomeno non è sottovalutato, il Consiglio di Stato procederà ad approfondire la tematica, verificando in particolare se vi sia margine residuale per regolamentare ulteriormente la questione.

V. CONSEQUENZE DI NATURA FINANZIARIA

Queste proposte determinano le seguenti conseguenze di natura finanziaria:

- | | | |
|------------------------------------|-----|---|
| - spese di investimento | fr. | 0 |
| - spese di gestione corrente annue | fr. | 0 |
| - effettivi immutati. | | |

VI. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Queste proposte corrispondono a quanto previsto nelle linee direttive 2015-2019 (p.35, scheda n° 12 "Turismo") e nel piano finanziario poiché perseguono attivamente l'obiettivo di migliorare le condizioni quadro e incentivare l'imprenditorialità, migliorando l'offerta della qualità turistica, l'innovazione e la liberalizzazione dell'offerta. Ciò per aumentare la competitività e l'attrattiva del Ticino e delle sue destinazioni turistiche, in modo da rilanciare e rafforzare il settore. Inoltre contribuiranno fattivamente anche alla realizzazione degli obiettivi di riposizionamento delle regioni periferiche previste dalla scheda n° 13 "Regioni periferiche" (p. 36).

VII. CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI

Queste proposte determinano le seguenti conseguenze a livello di Enti locali, e più precisamente a livello di Comuni:

- leggero aumento del numero di decisioni, in quanto l’attestazione di idoneità dei locali verrà sempre rilasciata sotto forma di decisione in senso formale. Si osserva che, già allo stato attuale, la grande maggioranza dei Comuni rilascia questo atto sotto forma di decisione;
- leggero aumento dei controlli legati alla verifica della conformità strutturale degli esercizi pubblici considerato che anche i take-away e cucine itineranti con consumo sul posto necessiteranno dell’attestazione di idoneità dei locali;
- aumento dei controlli degli esercizi pubblici da parte delle polizie comunali territorialmente competenti dovuto all’estensione del campo di applicazione anche a take-away e cucine itineranti con consumo sul posto.

VIII. COMPATIBILITÀ CON LE ALTRE LEGGI CANTONALI E FEDERALI

Queste proposte sono compatibili con le leggi cantonali.

IX. CONCLUSIONI

Per le considerazioni che precedono, vi invitiamo a voler dare la vostra adesione all’allegato disegno di legge e considerare contemporaneamente evasa l’iniziativa parlamentare generica del 21 giugno 2017 presentata dalla deputata Nadia Ghisolfi e cofirmatari per la modifica della Lear al fine di introdurre un obbligo di separazione (non necessariamente fisica) in settore negli spazi all’aperto (terrazze, ecc.) degli esercizi pubblici.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Claudio Zali

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 18 febbraio 2018 n. 7526 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) è modificata come segue:

Art. 2 lett. b), c), d), e) (nuova)

- b) alla vendita di cibi e bevande da asporto o da cucine itineranti con possibilità limitata di consumo sul posto;
- c) all'alloggio di ospiti;
- d) alla vendita di bevande alcoliche ai sensi della legge federale sulle bevande distillate;
- e) al divieto di fumare nelle imprese del settore alberghiero e della ristorazione ai sensi della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo.

Art. 3 cpv. 1 lett. b), d), e), g) (nuova) e cpv. 2 (nuovo)

¹La presente legge non si applica a:

- b) strutture che offrono l'alloggio fino ad un massimo di 6 persone;
- d) rifugi, capanne di montagna e alpi non raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita;
- e) mescite e buvette;
- g) alloggi per gruppi.

²Il Dipartimento è competente per decidere in caso di dubbio circa l'assoggettamento alla presente legge.

Art. 5 cpv. 2 e 3 (nuovi)

²Per ogni esercizio è rilasciata una sola autorizzazione.

³Il Dipartimento ordina la chiusura immediata degli esercizi che non dispongono della necessaria autorizzazione.

Art. 6 cpv. 1 lett. b), e) e f) (nuove), cpv. 2 e 3

¹Per la conduzione degli esercizi sono rilasciate le seguenti autorizzazioni:

- b) esercizi di ristorazione;
- e) esercizi di ristorazione limitata;
- f) take-away e cucine itineranti con consumo sul posto.

²Di regola ad un gerente è rilasciata una sola autorizzazione, la quale può essere munita di oneri e condizioni. Alle condizioni stabilite dal regolamento, alla stessa persona possono comunque essere rilasciate più autorizzazioni.

³In casi particolari il Dipartimento può rilasciare delle autorizzazioni provvisorie.

Art. 7

¹Il municipio emana una formale decisione che attesta la conformità dei locali con i requisiti strutturali stabiliti nel regolamento.

²In tale ambito, l'ottenimento del preavviso del Laboratorio cantonale per gli aspetti di propria competenza è d'obbligo e vincolante.

Art. 16 cpv. 1, 5 e 6 (nuovi)

Orari di apertura e di chiusura

¹Gli esercizi pubblici possono rimanere aperti tra le ore 05:00 e la 01:00, per un minimo di venti ore settimanali, durante almeno cinque giorni per settimana, riservati i cpv. 3 e 5.

⁵I take-away e le cucine itineranti possono rimanere aperti tra le ore 07:00 e le 22:00. Il municipio può concedere delle deroghe per l'apertura tra le ore 05:00 e le 07:00.

⁶Gli orari di cui ai capoversi precedenti devono tuttavia essere preventivamente definiti in occasione del rilascio del permesso di costruzione, segnatamente nell'ambito dell'avviso formulato dall'autorità cantonale in applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb).

Art. 21 cpv. 1 e 3 (nuovo)

¹Il gerente è personalmente responsabile della conduzione dell'esercizio e garantisce il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

³Il gerente è tenuto ad effettuare la gerenza personalmente e in maniera effettiva.

Art. 32a (nuovo)

Denominazione esercizi pubblici

Il Consiglio di Stato fissa nel regolamento le disposizioni inerenti la denominazione degli esercizi pubblici.

Art. 38

L'autorizzazione è soggetta a una tassa unica da fr. 100.- a fr. 500.-.

Art. 44 cpv. 2 e 3

²L'importo minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell'art. 23 e al divieto di fumo ai sensi dell'art. 35 è fissato a fr. 1'000.-.

³Sono punibili:

- a) il gerente o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 22 cpv. 2;
- b) il cliente quando non si attiene ai divieti stabiliti dalla presente legge o alle ingiunzioni del gerente;
- c) la persona che, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione, esercita un'attività soggetta alla presente legge.

Art. 45a (nuovo)

Divieto di vendita di bevande alcoliche

¹Il Dipartimento può imporre un divieto, temporaneo o definitivo, di vendita di bevande alcoliche in caso di ripetuta trasgressione delle disposizioni in materia di alcol preceduta da misure sanzionatorie.

²In casi particolarmente gravi il Dipartimento può pronunciare senza indugio un divieto di vendita di bevande alcoliche fino ad un massimo di 15 giorni.

Art. 46

Le sanzioni degli art. 44, 45 e 45a possono essere cumulate.

Art. 49 cpv. 2

²Esse segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento o di ogni altra autorità competente per il controllo delle strutture.

Art. 51 (nuovo)

Legittimazione

Ha diritto di ricorrere ogni persona o ente che è toccato dalla decisione e che ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modificazione della stessa.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.